

STATUTO DEL COMITATO CONTRO L'INGIUSTIZIA PERSONALE E FAMILIARE

ART. 1

In data 4 giugno 2019 si costituisce il Comitato denominato "Comitato contro l'Ingiustizia Personale e Familiare", libero, spontaneo, aconfessionale e apolitico, regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

ART. 2

Il Comitato ha sede in Milano, Via Aurelio Saffi n. 29, ed ha durata sino al 2069.

Trascorso tale termine, l'Assemblea straordinaria dei Soci potrà, tuttavia, prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità.

I contatti del Comitato sono i seguenti: tel. 02.80509111 – fax 02.4691880 – e-mail comitatocontroingiustizia@gmail.com.

Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

A tutti gli effetti i Soci Fondatori e i Soci Promotori si intendono domiciliati presso il Comitato.

Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 3

Il Comitato opererà in tutto il territorio italiano.

ART. 4

Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di sostenere le persone e le famiglie che si trovino coinvolte in qualunque tipo di ingiustizia, anche scaturente da conflitti di natura familiare nell'ambito di vicende di separazione/divorzio/regolamentazione di figli naturali, attraverso dei percorsi di conoscenza e approfondimento al fine di scongiurare ingiustizie ai danni delle persone e dei soggetti deboli coinvolti, prevenendo ogni forma di violenza, anche domestica e/o assistita.

Il Comitato si prefigge di intervenire per proteggere e aiutare i soggetti deboli e per prevenire i danni causati dalle guerre familiari, evitando che eventuali disfunzioni della Giustizia possano provocare danni irreparabili ai soggetti coinvolti nel conflitto.

A tal fine il Comitato contro l'Ingiustizia Personale e Familiare intende realizzare progetti formativi-educativi, anche mediante la proposizione e la divulgazione di studi, progetti e quant'altro ritenuto utile allo scopo, destinati ad approfondire tematiche quali:

- ingiustizie personali e/o familiari subite dai cittadini da parte degli operatori di giustizia;
- violenze;
- maltrattamenti;
- osservatorio bullismo e *cyberbullismo*;
- droghe;
- devianze;

- problemi etici;
- aborto;
- fine vita;
- famiglie arcobaleno;
- disabilità familiare.

Per raggiungere tale scopo il Comitato si propone di:

- approfondire e redigere documentazione con tavoli di lavoro;
- sollecitare e sensibilizzare gli Organi e le istituzioni di riferimento sulla necessità di proteggere i soggetti deboli a livello locale, regionale e nazionale;
- promuovere iniziative, attività, incontri, confronti e dibattiti con tutti coloro - persone fisiche, giuridiche ed organismi - che possano contribuire all'approfondimento delle tematiche in oggetto;
- promuovere, sostenere, organizzare e gestire ogni altra attività che si rendesse necessaria al raggiungimento dello scopo.

A titolo di esemplificazione il Comitato può organizzare attività culturali, convegni, conferenze, mostre, seminari ed ogni altra attività utile allo scopo, comprese attività editoriali.

Il dialogo e le strategie per risolvere caso per caso ogni vicenda matrimoniale sono gli strumenti che il Comitato usa per preservare le relazioni familiari e sociali e le condizioni materiali e morali di vita.

In particolare nell'ambito della famiglia, la bigenitorialità, che è un principio di fondo che deve essere sancito per legge, nella pratica quotidiana è il frutto di un lavoro faticoso di padre e madre che può essere facilitato anche all'interno di una negoziazione assistita ad opera dei rispettivi legali.

In attuazione alle Convenzioni Internazionali e ai Regolamenti Europei di cui l'Italia è firmataria, il Comitato contro l'Ingiustizia Personale e Familiare promuove l'ascolto del minore anche per determinare un nuovo punto di equilibrio all'interno della famiglia che si disgrega, applicando i principi di legge che sono a base del codice di famiglia, inteso come l'insieme delle norme e delle leggi in materia.

L'ingiustizia personale e familiare è causa di problemi sociali importanti e deve essere contrastata con gli strumenti messi a disposizione dai codici e dalle leggi fino ad oggi promulgate. Diciamo No a proposte di legge che non tutelano la salute e la dignità di minori e genitori e ci impegniamo in campagne per affermare i principi già espressi nei punti precedenti, mettendo al centro l'ascolto del minore.

Il Comitato è composto da avvocati, psicologi, mediatori, professori, consulenti e professionisti che si prefiggono anche di fornire una costante informazione sui percorsi di approfondimento e conoscenza indispensabili per arrivare agli obiettivi di cui è portatore.

ART. 5

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà anche organizzare raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.



ART. 6

Le risorse economiche del Comitato, il cui reperimento è disciplinato dall'articolo 21, confluiranno su un conto corrente intestato al Comitato stesso, presso la Banca Passadore, filiale di Milano, Corso Matteotti n. 7, le cui coordinate sono: IBAN IT89 X 03332 01600 000001114811.

Il Consiglio Direttivo potrà votare per incaricare uno o più membri per la gestione della cassa, che dovrà essere condotta in maniera trasparente.

ART. 7

Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti in sede di costituzione del Comitato; in particolare i Soci Fondatori sono i Signori:

1. Dott. Gabriele Albertini, [redacted]

2. Avv. Daniela Missaglia, [redacted]

3. Dott. Maurizio Tortorella, [redacted]

4. Avv. Anna Pettene, [redacted]

5. Avv. Augusto Colucci, [redacted]

6. Avv. Fabio Gino Bevilacqua, [redacted]

I Soci Fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, salvo loro specifica rinuncia.

I Soci Fondatori sono tenuti, entro il 15 marzo di ogni anno, al versamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato in Euro 100,00 per membro, salvo maggiore importo deliberato a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso è prevista la ripetizione della quota associativa, o di parte di essa, al Socio Fondatore nel caso di esclusione o recesso dello stesso.

ART. 8

Il numero dei Soci Promotori non potrà superare i 25 membri.

Possono essere Promotori del Comitato le persone fisiche che ne condividano gli scopi e si impegnino, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

La qualifica di Socio Promotore del Comitato è intrasmissibile.

I Soci Promotori sono tenuti, entro il 15 marzo di ogni anno, al versamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato in Euro 100,00 per membro, salvo maggiore importo deliberato a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Tali fondi avranno il precipuo scopo di coprire le spese di gestione e funzionamento del Comitato.

In nessun caso è prevista la ripetizione della quota associativa, o di parte di essa, al Socio Promotore nel caso di esclusione o recesso dello stesso, salvo la mancata accettazione della domanda.

ART. 9

Per essere ammessi quale Socio Promotore è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, in carta semplice, tramite e-mail, dichiarando di accettare senza riserve e di attenersi al presente Statuto ed all'eventuale Regolamento, nonché alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 10

La presentazione della domanda verrà esaminata in termini ragionevoli, e comunque non oltre novanta giorni, da parte del Consiglio Direttivo, del cui esito ne darà comunicazione al richiedente.

Per l'ammissione del richiedente quale membro del Comitato in qualità di Socio Promotore sarà necessaria l'approvazione, almeno a maggioranza relativa, da parte del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'esame della domanda dia esito positivo, l'ammissione in qualità di Socio Promotore sarà ritenuta valida se il richiedente provvederà al versamento della quota associativa annuale, di cui all'articolo 8 del presente statuto, entro i quindici giorni successivi dall'accettazione della domanda, fornendo copia del predetto versamento al Presidente o al Segretario del Comitato anche in formato telematico.

ART. 11

I Soci Promotori, per i rapporti con il Comitato, eleggono il proprio domicilio presso il recapito indicato nella domanda di adesione e, in mancanza, presso il Comitato.

Chi recede dal Comitato, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio del Comitato stesso.

ART. 12

La qualifica di Socio Promotore/Fondatore dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 13

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi.

L'assemblea dei Soci si riunisce, inoltre, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei Soci.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le modifiche statutarie, l'assemblea straordinaria dei Soci è validamente costituita qualora siano presenti, in proprio o per delega, almeno i due terzi degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento del Comitato, con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

Sono valide le assemblee anche in mancanza di convocazione qualora siano presenti in proprio o per delega tutti gli aventi diritto; in tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le assemblee, qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di dieci Soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo del Comitato.

Il numero dei membri è compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 13 e ne fanno parte di diritto i Soci Fondatori del Comitato.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è incaricato di amministrare il Comitato e di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e, in quest'ambito, è investito di tutti i poteri

necessari, nessuno escluso, salvo quelli che per legge o Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare, a titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- formula il programma di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta;
- predisporre annualmente il rendiconto;
- delibera sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- propone all'Assemblea dei Soci l'accettazione del Regolamento interno o le modifiche dello statuto;
- studia e propone all'Assemblea dei Soci l'attività e le iniziative del Comitato nei rapporti con i terzi;
- stipula gli atti e contratti inerenti lo svolgimento dell'attività sociale;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- conferisce e revoca procure.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni lavorativi prima della adunanza.

In difetto di formalità di convocazione, l'adunanza si considera validamente costituita con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo; in tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

In caso di parità il voto del Presidente del Consiglio Direttivo vale doppio.

I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.


I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. In tal caso i membri residui rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche non al proprio interno, un Tesoriere, che ha il compito della tenuta amministrativa e della contabilità del Comitato. Diversamente tali compiti saranno attribuiti al Presidente o a un suo delegato.

ART. 18

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'assemblea dei Soci nonché il Consiglio Direttivo stesso, di stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, di presiedere e coordinare l'attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni



non eccedenti l'ordinaria amministrazione ed è responsabile del trattamento dei dati in materia di privacy ai sensi della normativa europea GDPR n. 679/2016.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo nomina il nuovo Presidente entro trenta giorni. Nelle more, la carica viene esercitata dal Vice Presidente e in sua assenza dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 19

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei Soci, coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende e attua i servizi organizzativi del Comitato, propone l'organizzazione di eventi che dovranno essere valutati dal Consiglio Direttivo.

ART. 20

Le cariche sociali sono da intendersi a titolo gratuito.

ART. 21

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative annuali versate dai Soci;
- oblazioni dei sottoscrittori;
- eredità, donazioni e legati;
- riserve formate con utili;
- altre riserve accantonate;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi, convegni, manifestazioni;
- erogazioni o stanziamenti provenienti da Organismi di diritto pubblico come normato dalla normativa europea e nazionale del codice appalti;
- erogazioni da parte di organismi di diritto privato quali associazioni e/o fondazioni il cui oggetto/scopo sociale non confligga con quello del Comitato;
- altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i Soci Fondatori e Promotori e fra i Sostenitori del Comitato durante la vita del Comitato e neppure all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste o, in caso di scioglimento, a favore di associazioni riconosciute o non riconosciute aventi un oggetto sociale affine con quello del Comitato.

ART. 22

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il rendiconto, di ordine economico e finanziario, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro 10 giorni antecedenti la data dell'Assemblea dei Soci e dovrà essere approvato dalla stessa entro il trenta aprile successivo. Per ragioni eccezionali la redazione e l'approvazione potranno essere posticipati di due mesi.

ART. 23

I libri sociali del Comitato sono:

- il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci,
- il libro dei verbali del Consiglio Direttivo,
- il libro dei Soci,
- il libro dei verbali dell'organo di controllo, qualora istituito.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 24

Qualora ne ravvisi l'utilità, l'Assemblea dei Soci può istituire uno o più Comitati scientifici aventi funzione consultiva. Il Comitato scientifico approfondisce, sotto il profilo tecnico e scientifico, specifici argomenti ritenuti di interesse per l'attività del Comitato e redige apposita relazione del proprio lavoro. L'Assemblea dei Soci nomina i componenti del Comitato scientifico, anche tra i non soci, ne fissa gli obiettivi, ne stabilisce la durata e l'eventuale scioglimento.

Il Comitato scientifico è presieduto da persona particolarmente esperta nella specifica materia, nominata direttamente dall'Assemblea.

La partecipazione al Comitato scientifico è gratuita.

ART. 25

Nel caso di cessazione dell'attività, per cause previste dal codice civile, per inattività o per volontà degli associati, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

L'assemblea dei Soci, all'atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Il patrimonio, in caso di scioglimento, in nessun caso potrà essere assegnato agli associati.

ART. 26

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci, o tra i questi e il Comitato, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e revisori contabili, costoro se nominati, e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale di Milano nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

In caso di insanabile disaccordo fra i Soci tale da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale o il funzionamento dell'Assemblea, il Comitato dovrà sciogliersi ai sensi dell'art 2484 c.c.

Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria con competenza esclusiva del Foro di Milano.



ART. 27

Salvo quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, il Comitato è regolato dalle disposizioni applicabili dalla legge italiana vigenti al momento dell'approvazione dello statuto stesso da parte dell'Assemblea dei Soci, salva l'applicabilità di norme cogenti introdotte nell'ordinamento successivamente a tale momento.

ART. 28

Quale logo distintivo del Comitato contro l'Ingiustizia Personale e Familiare viene scelto e registrato il logo presente a pagina 1 del presente Statuto.

AGE
ORIGINALE n° DUE DI DUE
1 31/07/2019
A 4345.....SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE e 209/00
BURO.....DUE CANTOLO

Il Funzionario
Gabriella Muzella
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile

